

N. 9/2022 Liquidazione del patrimonio del debitore



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Seconda Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.ssa Elisa Tosi, esaminati gli atti della domanda di liquidazione del patrimonio proposta da **TASCONE Maria Carmela**,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Preliminarmente deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 9 comma I L. 3/2012, in quanto la debitrice risiede in Samarate (VA), Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio.

Non sussistono cause ostative all'ammissibilità della domanda, posto che la ricorrente:

- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012, trattandosi di persona fisica che non svolge attività di impresa. Dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC, si evince infatti che la Sig.ra Tascone è stata titolare di una impresa individuale, cancellata in data 4.6.1999, e dal 1.4.2015 è dipendente di Gaspare Sironi S.p.A. con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La debitrice, unitamente alla domanda ed alla successiva integrazione del 7.6.2022, ha prodotto la documentazione di cui all'art 9 comma 2 e 3 L. 3/2012 unitamente all'indicazione di tutti i beni ed alla relazione particolareggiata del Dott. Andrea Coli - Professionista nominato dall' O.C.C. delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano, Monza Brianza, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese in data 8.9.2020 – contenente le informazioni previste dalla norma citata.

Il patrimonio oggetto di liquidazione è costituito:

- dalla quota di 1/9 di piena proprietà del compendio immobiliare sito in Magnago (MI), Via Perego n. 2 come di seguito identificato:

Numero	Provincia	Comune	Codice	Indirizzo	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita	valore	quota	valore quota
1	MI	MAGNAGO	E819	VIA PEREGO A. 2	14	133		5/A4	3	vani 5	170,43	14.316,00	1/9	1.590,67
2	MI	MAGNAGO	E819	VIA PEREGO A. 2	14	133		502	C2	3 mq. 84,00	143,16	12.025,00	1/9	1.336,11
3	MI	MAGNAGO	E819	VIA PEREGO A. 2	14	133		503	C2	3 mq. 70,00	119,30	10.021,00	1/9	1.113,44
4	MI	MAGNAGO	E819	VIA PEREGO A. 2	14	133		505	A4	2 vani 2,5	72,30	6.073,00	1/9	674,78
5	MI	MAGNAGO	E819	VIA PEREGO A. 2	14	133		506	C2	3 mq. 60,00	102,26	8.590,00	1/9	954,44
6	MI	MAGNAGO	E819	VIA PEREGO A. 2	14	133		504	A4	2 vani 2	57,84	4.859,00	1/9	539,89
7	MI	MAGNAGO	E819	VIA PEREGO A. 2	14	133		7/A4	2	vani 3,50	101,23	8.503,00	1/9	944,78
												64.387,00		7.154,11

Per detto compendio è pervenuta una offerta di acquisto al prezzo di € 6.000,00 da parte della comproprietaria sig.ra Tascone Liliana, che si è altresì impegnata – in caso di aggiudicazione della quota a seguito dell'espletanda procedura competitiva – a sostenere i costi di trasferimento nonché quelli necessari alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità da parte della debitrice ricorrente;

- dal trattamento di fine rapporto maturato dalla ricorrente che sarà anticipato nella misura del 70%, per un importo pari a circa 6.300,00 euro al netto delle imposte. A seguito della richiesta di chiarimenti circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2120 c.c., la ricorrente ha prodotto una dichiarazione con cui il datore di lavoro ha confermato la propria disponibilità ad erogare tale somma, senza porre limitazioni o condizioni. Tenuto conto dell'accordo individuale delle parti che prevede un trattamento di maggior favore rispetto alla disciplina codicistica, deve ritenersi che l'anticipazione sia possibile non solo per le specifiche ragioni causali contemplate dalla norma indicata ma anche per far fronte ad ulteriori condizioni di bisogno del lavoratore comunque meritevoli di tutela. L'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. consente infatti all'autonomia privata di stipulare clausole che estendono l'area dell'anticipazione, accentuando la natura retributiva del TFR accantonato rispetto alla sua originaria funzione previdenziale;
- della eventuale quota di reddito eccedente l'importo mensile netto di € 1.350,00 (per dodici mensilità) ritenuto necessario per il sostentamento della ricorrente, importo che deve reputarsi congruo tenuto conto dell'ammontare del canone di locazione, delle spese sanitarie documentate e della opportunità di consentire alla debitrice di disporre di un minimo margine per far fronte ad eventuali esborsi non prevedibili o esattamente quantificabili.

Va precisato che il trattamento retributivo percepito dalla debitrice deve essere considerato nella sua interezza ai fini del presente procedimento di liquidazione, in quanto i creditori aventi titolo o causa anteriore all'apertura della presente procedura di liquidazione ex art. 14quinquies L.3/2012 non potranno beneficiare – per il periodo successivo al deposito del presente decreto - dell'efficacia del patto di cessione del quinto dello stipendio né di precedenti provvedimenti di assegnazione resi all'esito di procedure di espropriazione mobiliare presso terzi (in particolare, quello emesso nell'ambito della procedura RGE n. 2183/2019, radicata da Euromoney Consulting S.r.l. in liquidazione avanti al Tribunale di Busto Arsizio).

Ed infatti, la liquidazione del patrimonio va annoverata tra le procedure di natura concorsuale, come desumibile dal tenore letterale sia dell'art. 6, comma I (*"Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo..."*) sia dell'art. 7 comma II lett. a) richiamato dall'art. 14ter L. 3/2012. Tale inquadramento sistematico del procedimento in questione è avvalorato da ulteriori specifiche previsioni, che individuano il momento di apertura del concorso, disponendo il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore e l'impossibilità di

acquisire nuovi diritti di prelazione, sanciscono l'obbligatorietà del piano per i creditori anteriori (art. 14quinquies L. 3/2012) e cristallizzano inoltre il patrimonio destinato sin dal deposito della domanda di liquidazione, sospendendo il corso degli interessi dei creditori (art. 14ter, ultimo comma L. 3/2012, in linea con l'art. 55 L.F.). Si tratta quindi di una procedura "universale" che vede l'intero patrimonio del debitore segregato e destinato alla soddisfazione della massa (e non dei singoli creditori) e che, in quanto tale, è costruita sul principio della *par condicio creditorum* in forza del quale tutti i creditori devono essere trattati secondo il disposto dell'art. 2741 c.c.. Detto principio verrebbe inevitabilmente violato se si ammettesse l'efficacia dei pagamenti effettuati – sia pure in adempimento di pregresse pattuizioni di cessione dei crediti o provvedimenti di assegnazione– dopo l'apertura della procedura di liquidazione, poiché si consentirebbe ai creditori anteriori di soddisfarsi, al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori anche privilegiati, su un credito futuro del debitore/lavoratore non ancora venuto ad esistenza (e per il quale non si è ancora prodotto l'effetto reale del trasferimento; Cass. n. 551/2012).

E' infatti pacifico che facciano parte della massa attiva della procedura di liquidazione anche tutti i crediti del sovraindebitato, senza distinzione tra quelli già sorti e quelli futuri, come si evince dal chiaro disposto dell'art. 14 decies comma I L. 3/2012, che affida al Liquidatore il compito di esercitare e proseguire "ogni azione diretta al recupero dei crediti", e dell'art. 14 undecies, rubricato "beni e crediti sopravvenuti": detti crediti pertanto "*sono dal giorno dell'ammissione alla procedura concorsuale attinti dal pignoramento generale reso nel decreto di ammissione disposto dal tribunale ai sensi del terzo comma dell'art. 14 quinquies l. n. 3/12*" (T. Salerno, 19.4.2021).

Ne consegue che, per la parte rimasta impagata alla data di apertura del concorso, i creditori chirografari cessionari del quinto dello stipendio, così come quelli che hanno promosso procedure esecutive presso terzi - che non beneficiano di un effetto definitivo ma possono giovare solo di una modalità di riscossione divenuta incompatibile con la procedura concorsuale - non potranno che subire l'effetto della falcidia (cfr. in tal senso Trib. Napoli, 18.5.2018: "*il Collegio condivide l'orientamento fatto proprio dal giudice delegato, unitamente a parte della giurisprudenza di merito, secondo cui il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli snatura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla eventuale falcidia prevista per i chirografari*"; "*è la natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori, a rendere incoerente, dal punto di vista sistematico, il non assoggettamento del cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori chirografari*").

Tale soluzione si impone, peraltro, avuto riguardo al novellato art. 8 L. 3/2012 che prevede, al comma 1bis, che la proposta di piano del consumatore possa contemplare “anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno”. Detta norma deve ritenersi applicabile, in via analogica, anche alla procedura di liquidazione del patrimonio che – come sopra evidenziato – partecipa della medesima natura concorsuale che caratterizza il piano del consumatore (in tal senso, Trib. Genova, 24.9.2021, secondo cui la norma in questione opera per tutte le procedure disciplinate dalla L. 3/2012; si veda anche Trib. Livorno, 21.5.2021). A ciò si aggiunga che la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 65/2022, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1-bis, della L. 3/2012 sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. dal Tribunale di Livorno, ha precisato che tale disposizione deve essere interpretata nel senso di ritenere che i debiti suscettibili di falcidia possano essere non solo quelli assistiti da cessione volontaria di credito ma anche quelli per i quali la cessione sia disposta in via coattiva sulla base di un provvedimento giudiziale, ossia dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. (osservando, in particolare, che “*L’ordinanza di assegnazione, che conclude la procedura di espropriazione presso terzi e che determina la cessione coattiva del credito pignorato, non fa altro che avallare per via giudiziale, in mancanza di un previo negozio di cessione, l’iniziativa del creditore nella individuazione di una modalità di soddisfazione in chiave solutoria del proprio diritto... Pertanto, l’assegnazione trasferisce il diritto di credito che spettava a colui che subisce l’espropriazione, come se quest’ultimo lo avesse volontariamente ceduto al proprio creditore*”).

Ai fini di un più agevole controllo sull’entità delle somme da incamerare, Gaspare Sironi S.p.A. – che eroga gli emolumenti a favore del ricorrente – dovrà versare alla procedura tutte le somme spettanti al debitore sul conto corrente indicato dal Liquidatore, il quale poi provvederà, con cadenza mensile, a corrispondere alla Sig.ra Tascone Maria Carmela la quota necessaria alle esigenze di vita sopra determinata.

Non sono stati rilevati dal Professionista incaricato, né emergono dalla documentazione depositata, atti in frode ai creditori o comunque atti impeditivi dell’apertura della procedura.

La documentazione depositata a corredo della domanda è stata giudicata completa ed attendibile da parte del Professionista, che ha svolto le opportune verifiche sulla situazione economica e patrimoniale del debitore. Devono quindi ritenersi sussistenti i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall’art. 14quinquies L. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato l’inventario dei beni da liquidare e predisposto il progetto di stato passivo ai sensi dell’art. 14octies l. 3/2012, provvederà all’amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14 nonies L. 3/2012

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi alla emissione del decreto di apertura.

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 14 quinquies L. 27.1.2012 n. 3

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

Maria Carmela Tascone, (C.F. TSCMCR65L60D960D, nata il 20.7.1965 e residente in Samarate, Fraz. Verghera (VA), Viale della Libertà n. 40,

NOMINA liquidatore la Dott.ssa Giuliana Corbella, con studio in Busto Arsizio, Viale Duca D'Aosta n. 19;

DISPONE che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive individuali né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE che la liquidazione rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque per quattro anni dalla apertura;

ORDINA la consegna immediata ed il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione da parte del debitore e di qualunque altro soggetto li detenga senza titolo opponibile;

ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni immobili compresi nel patrimonio;

FISSA in € 1.350,00 mensili, per dodici mensilità, l'ammontare del reddito netto da ritenersi estraneo al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinato al mantenimento della debitrice;

DISPONE che Gaspare Sironi S.p.A., che eroga gli emolumenti a favore della ricorrente, versi alla procedura tutte le somme spettanti al debitore sul conto corrente indicato dal Liquidatore, il quale provvederà, con cadenza mensile, a corrispondere alla Sig.ra Tascone Maria Carmela la quota necessaria alle esigenze di vita sopra determinata;

DISPONE che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14sexies L. 3/2012;

DISPONE che il Liquidatore, entro 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda ad elaborare un programma di liquidazione che comunicherà al debitore ed ai creditori previo deposito presso la cancelleria del giudice;

DISPONE che il Liquidatore depositi con cadenza semestrale relazioni in ordine al corretto svolgimento della fase esecutiva della procedura,

DISPONE che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del Liquidatore, sull'Albo pretorio del Comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio;

DISPONE che la domanda, la relazione redatta dal Professionista ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, a cura del Liquidatore, con le modalità previste dall'art. 15 comma VII L. 3/2012.

Busto Arsizio, 10.6.2022

Il Giudice
Dott.ssa Elisa Tosi